

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 273/A -----

Concessione demaniale n. **L/O/266** del **27.04.2015** – (**Pr. 38/B.L.**) -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n. 13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta **GANDINI CLAUDIO**, **tipologia di concessione: AREE IN ACQUA RICONDUCIBILI AD ATTIVITÀ AVENTI FINI DI LUCRO (N. 18 BOE)** (art. 10 comma 1 lettera cc)) – **attività d'uso: COMMERCIALI E CONNESSE.** -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 205/A del 01.04.2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----

- richiamata la deliberazione n. 10 del 03.07.2014 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Mag-

giore, il Geom. Renato Melone; -----

- vista la pratica in capo a **MOTTA ISABELLA**, nata a Stresa (VB) il 10.02.1960, residente in Belgirate (VB) Via alle Machere n. 2 – (C.F. MTT SLL 60B50 I976A), intesa a posizionare n. 20 boe di ormeggio (campo boe) nello specchio acqueo antistante ai mappali 855-903-901 del foglio 10 del N.C.T. del Comune di Lesa come già autorizzate dalla Regione Piemonte con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 29.10.2007; -----

- Vista l'istanza depositata in data 04.11.2009 n. 1426 di rinnovo della concessione a suo tempo assentita dalla Regione Piemonte, nonché le successive comunicazioni con la quale viene dichiarato che a far data dal 01.01.2010 le boe presenti sono 18 anziché 20; -----

- Considerato che la Regione Piemonte, con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 29.10.2007, autorizzava il rilascio della Concessione Demaniale alla sig.ra **MOTTA ISABELLA** per un periodo di tre anni decorrenti dal 01.01.2007 con scadenza 31.12.2009, per l'occupazione di area demaniale in Comune di Lesa a mezzo di n. 20 boe d'ormeggio nell'area antistante i mappali 855 – 903 – 901 del foglio 10 – (boe n. 111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130); -----

- Vista la nota del 12.07.2013 pervenuta il 18.07.2013 protocollo 1826 della sig.ra **MOTTA ISABELLA** con la quale comunicava che le boe esistenti dall'anno 2008 sono n. 18 anziché di n. 20; -----

- Dato atto che con provvedimento n. 150 del 20.01.2012 venivano quantificati i canoni/indennizzi dovuti dalla sig.ra **MOTTA ISABELLA** per gli anni 2008 – 2013 per un importo complessivo € 10.487,10-; -----

- Vista la richiesta di rateizzazione del residuo importo ancora dovuto a titolo

di indennizzi arretrati in data 12.03.2014 pervenuta in data 14.03.2014 protocollo n. 703; -----

- Visto che con nota del 21.03.2014 protocollo n 760 è stato chiesto al Comune di Lesa di esprimere il parere in merito alla richiesta di rateizzazione presentata dalla sig.ra MOTTA ISABELLA; -----

- Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 10.04.2014 il Comune di Lesa ha espresso il parere favorevole alla rateizzazione dei canoni dovuti; -----

- Vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore n. 412 del 04.08.2014 con la quale si è disposto il rilascio di concessione demaniale in favore della sig.ra MOTTA ISABELLA per il mantenimento di n. 18 boe così come richiesto dalla sig.ra MOTTA ISABELLA a far data dal 01.01.2010; -----

- Le boe dovranno essere realizzate nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione, che vengono debitamente vistati da questo Ufficio, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni: -----

a) le boe dovranno essere di colore bianco e dovrà risultare conforme alle norme di cui al "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" approvato con D.P.G.R. n. 1/R del 29 marzo 2002.

Alle boe vengono confermate le sigle: **113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130**; -----

b) l'ancoraggio della boa al "corpo morto" dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare

la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;--

- Vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore n. 118 del 16.03.2015, con la quale si prende atto, ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28.07.2009 n. 13/R, della richiesta di variazione di intestazione della Concessione Demaniale relativa all'occupazione di un'area demaniale in Comune di Lesa, identificata ed antistante ai mappali 855 – 903 – 901 del foglio 10, a favore del sig. GANDINI CLAUDIO, nato a Verbania il 29.08.1955, residente in Belgirate (VB) Via alle Machere n. 2 – (C.F. GND CLD 55M29 L746U), come da relativa istanza avanzata dalla sig.ra MOTTA ISABELLA e pervenuta a questo Ente in data 17.02.2015 protocollo n. 365, a seguito di cessione attività; -----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327; -----

- visto il “Regolamento per la navigazione interna”, D.P.R. 28.6.1949 n. 631;--

- vista la l.r. n.2/2008 e s.m.i.; -----

- visto il Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese; -----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”, del Regolamento regionale n. 6/R del 05/08/2004 “Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese” e della legge regionale n. 2/2008 del 17/01/2008 “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, a:-----

GANDINI CLAUDIO, nato a Verbania il 29.08.1955, residente in Belgirate

(VB) Via alle Machere n. 2 – (C.F. GND CLD 55M29 L746U), di mantenere l'occupazione di un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese antistante il foglio 10 mappali 855-903-901 del Comune di Lesa mediante n. 18 boe per ormeggio unità di navigazione identificate con le sigle **113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130**, al di fuori delle zone portuali: -----

in via ordinaria **dal 01/01/2015 al 31/12/2018** (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009), -----

nonché ora per allora a favore della sig.ra **MOTTA ISABELLA** dal **01/01/2010 al 31/12/2014** (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009), -----

nonché in sanatoria per n. 20 boe (**111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130**) dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della l.r.12/2004); -----

per la seguente attività d'uso: **commerciali e connesse**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate: -----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2018**. -----

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione per l'anno 2010, determinato in **€ 3.150,00-** ai sensi della Deliberazione della Conferenza degli Amministratori n. 7 del 14.03.2012; -----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n. 13/R del 28/07/2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI). -----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. -----

Il titolare della concessione dovrà versare l'intero canone dovuto entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento (in caso di mancato pagamento la concessione scadrà al 31 dicembre dell'anno in questione); per non incorre nelle penalità previste dalla vigente normativa dovrà versare l'intera somma stabilita ripartendola in dieci rate di pari importo, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese con decorrenza marzo di ogni anno. -----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. -----

Si dà atto che l'ammontare degli indennizzi arretrati dovuti a tutto il 2013 saranno versati dal concessionario in n. 10 rate semestrali posticipate come da Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Lesa n. 70 del 10.04.2014;-

Il mancato pagamento di n. 1 rata costituisce motivo di risoluzione al presente contratto; -----

Art. 3 – Si dà atto della “garanzia” di € **945,00-** determinata ai sensi dell'art. 18, comma 3 lettera b) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28.07.2009 n. 13/R, di cui € 695,30- versati alla Regione Piemonte in data 28.02.2008 ed € 249,70- versati in data 30.04.2014 a favore di questa Gestio-

ne Associata. -----

La “garanzia” così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione. -----

Art. 4 – Le boe risultano essere già posizionate a cura del Concessionario. ----

Art. 5 – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione**, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. -----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l’opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell’Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

Art. 8 – L’Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -----

- per il mancato regolare pagamento del canone; -----

- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; -----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; -----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione; -----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso. -----

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. -----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura

privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso. -----

Art. 13 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----

Art. 14 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. -----

Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. -----

Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. -----

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17/01/2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----

Lesà lì, _____

Il Responsabile dell'Ufficio Associato

Geom. Melone Renato

Il sottoscritto GANDINI CLAUDIO - (C.F. GND CLD 55M29 L746U), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone; pagamento indennizzo pregresso dovuto), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 17 (restituzione del bene).

_____ li, _____

GANDINI CLAUDIO